Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Anno 2023 n° 102 data 07/02/2023**

**OGGETTO:**
**ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - PARTE STABILE-ADEMPIMENTI CONTABILI**

AREA:
**RISORSE UMANE**

SERVIZIO:
**RISORSE UMANE**

**Oggetto:**
ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - PARTE STABILE-ADEMPIMENTI CONTABILI

## *IL DIRIGENTE 2°AREA SERVIZI FINANZIARI e SERVIZIO RISORSE UMANE*

**Premesso** che, in relazione al disposto dell'art. 169, D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con deliberazione n. 219 in data 29/12/2022 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei settori per gli anni 2023-2025, per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

**Richiamato** il decreto sindacale prot. n. 31570 del 29 dicembre 2022 relativo a conferimento di incarico alla dott.ssa Franca Ramanzin per le funzioni di Responsabile dell'Area 2° Servizi Finanziari e Servizio Risorse Umane ;

**Premesso** che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

**Richiamato** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "*il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

**Richiamati:**
**-** la propria precedente Determina n° 856/2022 "FONDI PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ -CONTRATTO COLLETIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021-COSTITUZIONE DEFINITIVA PARTE FISSA E VARIABILE ANNO 2022 E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI";
**-** Verbale n° 36/2022 agli atti con Prot. n° 29906/2022 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha certificato la compatibilità finanziaria del Fondo per la contrattazione integrativa, parte Fissa e Variabile Anno 2022;

- Verbale del 05/12/2022 agli atti con Prot. n° 29430/2022, con cui la Delegazione di parte pubblica, ha sottoscritto gli atti di contrattazione decentrata con O.O.S.S. e R.S.U., in ordine alla destinazione dei Fondi in oggetto nelle diverse voci contrattualmente previste e relativi valori economici, per l'Anno 2022;

**Considerato** che in relazione all'annualità 2023 e seguenti il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, e in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45)
- art. 79 comma 1 lett. d): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (parere ARAN CFL 174, vedi allegatob)
- art. 67 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1 aprile 2023 (v. parereARAN CFL175)
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: valore pari alla R.I.A. del personale cessato l'anno precedente;

**Dato atto** che il comma 3, del sopra citato art 79, prevede che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl."*";

**Richiamato** il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*";

**Riscontrato** che l'Amministrazione, sentita preliminarmente la Giunta nella seduta del 14/12/2022 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022", ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2022;

**Dato atto** che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

**Rilevato** pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

**Richiamato** l'art 79, comma 6: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

**Richiamati:**
**-** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*
- il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020;

**Rilevato** che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**Considerato** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

**Dato atto** che la rideterminazione del limite al trattamento accessorio per l'anno 2023 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018, tiene conto del personale in servizio al 31.12.2018 e di quello in servizio, a tempo indeterminato, nel 2023, per cui dovrà essere effettuata una volta noti i dati relativi alle presenze 2023;

**Dato atto** che, alla luce del calcolo presuntivo dei dipendenti al 31.12.2023, ad oggi non sussistono condizioni per poter adeguare in aumento il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017 ;

**Dato atto** che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

**Richiamata** la propria precedente determinazione n. 41/2023, con cui si è provveduto a impegnare le somme relative al trattamento accessorio del personale non dirigente, relativo alla mensilità di gennaio 2023 (imp.39/2023, imp.40/2023, imp.41/2023);

**Ritenuta** la necessità di procedere, in via provvisoria alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate Parte stabile per l'anno 2023, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, fatto salvo ogni diverso e successivo provvedimento di adeguamento nella quantificazione e destinazione del Fondo in oggetto, nel rispetto nei termini contrattuali vigenti;

**Visto** il comma 6 dell'art.79: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

**Accertata** la disponibilità dei fondi;

**Dato atto** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare e aggiornare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali e/o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle R.S.U ed alle OO.SS;

**Visto** l'art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;
**Visto** lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
**Visto** l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011;
**Attestata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

1) **Di procedere**, per quanto sopra esposto in premessa narrativa, alla costituzione del Fondo risorse decentrate Parte Stabile per l'Anno 2023 in via provvisoria, come da prospetto allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima,

2) **Di integrare,** pertanto, gli impegni di spesa di cui alla citata determina n. 41/2023, a carico del Bilancio 2023, nei seguenti termini:
**- impegno n. 39/2023**, per **retribuzioni** €. **225.159,39** a carico di Missione 1 - Programma 10- **Cap. 1424** "**Trattamento accessorio contrattazione decentrata**" Macroaggregato 1.10-1.01.01.01.004
**- impegno n. 40/2023,** per **oneri previdenziali** € **57.271,35** a carico di Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 91424 "Oneri assistenziali previdenziali carico Comune salario accessorio e nuovo contratto**" Macroaggregato 1.10-1.01.02.01.001

**- impegno n. 41/2023** , per **IRAP** € 14.331,45 a carico di Missione 1 - Programma 10- **Capitolo 81424 "IRAP su salario accessorio e nuovo contratto**" Macroaggregato 1.10-1.02.01.01.001;

3) **Di dare atto** che tali spese sono esigibili entro l'esercizio 2023;

4) **Di dare atto** altresì che l'impegno di spesa è compatibile con i principi dettati dall' art. 183 comma 8 D.Lgs 267/2000;

5) **Di dare atto** che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

6) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali e/o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

7) **Di trasmettere copia** del presente provvedimento e relativi allegati, alle R.S.U e O.O.S.S. per opportuna e dovuta conoscenza;

8) **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul Sito Internet dell'Ente, alla pagina "Amministrazione Trasparente" voce Personale/Contrattazione Decentrata, come previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 Art. 21;

La presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000.

Molinella, li 07/02/2023

Il Responsabile dell' Area - Servizi Finanziari
Franca Ramanzin
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

**AREA 2^ - SERVIZI FINANZIARI**

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
## Anno 2023 n° 102 data 07/02/2023

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - PARTE STABILE- ADEMPIMENTI CONTABILI**

*Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 102 del 07/02/2023*

| ANNO | CAPITOLO | IMPEGNO | 5° LIVELLO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1424 | 39 | 004 | 225.159,39 |
| 2023 | 91424 | 40 | 001 | 57.271,35 |
| 2023 | 81424 | 41 | 001 | 14.331,45 |

*Molinella,07/02/2023*

*Il Dirigente Area 2^ - Servizi Finanziari*
*Franca Ramanzin*
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Schema costituzione

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

# COMUNE DI MOLINELLA

| FONTE | DESCRIZIONE | Valore |
|---|---|---|
| | **RISORSE STABILI** | |
| | ***Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017*** | |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 1: **Importo unico consolidato anno 2017** | 278.765,00 |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): **Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente** | 6.961,00 |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): **Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001** | |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): **Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale** | |
| *Art. 79 comma 1 lett. c)* | **Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica** | 4.149,96 |
| | *decurtazione personale trasferito (conferimento servizio casa di riposo 01/01/2023 per n. 13 dipendenti)* | - 54.094,00 |
| | ***Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017*** | |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): **Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015** | 8.653,00 |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): **Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018** | 2.869,00 |
| *Art. 79 comma 1 lett. a)* | Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): **Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario** | |
| *Art. 79 comma 1 lett. b)* | **Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 - anno 2023** | 8.112,00 |
| *Art. 79 comma 1 lett. d)* | **Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021** | 4.407,65 |
| *Art. 79 comma 1-bis* | **Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)** | 19.613,50 |
| | **TOTALE RISORSE STABILI** | 279.437,11 |
| | ***Di cui soggette a limiti*** | *235.781,96* |